

# TRIPLA A

---

## CATTOLICA&INVESTIMENTO

**Contratto di assicurazione mista a premio unico  
e premi unici aggiuntivi con rivalutazione annua del capitale  
e prestazione addizionale per il caso di morte  
con opzione alla stipula per il riconoscimento della rivalutazione  
annuale sotto forma di cedola.**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione  
della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica  
e la Nota Informativa.**



## SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Compagnia

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 ammonta a 1.876 milioni di Euro (capitale sociale: 523 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.289 milioni di Euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 1,88 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Cattolica&Investimento TRIPLA A.

#### 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

#### 1.e) Durata

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

#### 1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 5.000,00 Euro; qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione del contratto, il premio minimo viene elevato a 20.000,00 Euro.

Trascorsi dieci giorni dalla data di decorrenza del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Cattolica&Investimento TRIPLA A".

Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale", non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi per tutta la durata del contratto.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

### 2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

<b>Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato</b>	
Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
<b>Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato</b>	
Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.
<b>Opzione contrattuale alla sottoscrizione</b>	
Definizione	Descrizione della prestazione
Pagamento di somme periodiche (Liquidazione della rivalutazione annuale)	In caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una somma periodica di ammontare variabile.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sofferta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

### 4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "RI.SPE.VI."

#### **Ipotesi adottate in caso di mancata sottoscrizione dell'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale"**

Premio unico: 15.000,00 Euro

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

L'indicatore non risulta funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

Durata: 15 anni		Durata: 20 anni		Durata: 25 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	2,19%	5	2,19%	5	2,19%
10	1,77%	10	1,77%	10	1,77%
15	1,63%	15	1,63%	15	1,63%
		20	1,56%	20	1,56%
				25	1,51%

### Ipotesi adottate in caso di sottoscrizione dell'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale"

Premio unico: 20.000,00 Euro

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

L'indicatore non risulta funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	2,10%
10	1,62%
15	1,38%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	2,10%
10	1,62%
15	1,38%
20	1,26%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	2,10%
10	1,62%
15	1,38%
20	1,26%
25	1,18%

### 5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "RI.SPE.VI." negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2012	4,22%	2,82%	4,64%	2,97%
2013	4,19%	2,79%	3,35%	1,17%
2014	4,13%	2,73%	2,08%	0,21%
2015	4,09%	2,69%	1,19%	-0,17%
2016	3,96%	2,56%	0,91%	-0,09%

(\*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio ottenuto applicando la maggiore aliquota di ritenzione sul rendimento prevista nei primi tre anni del contratto.


**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

Il Rappresentante Legale

Paolo Bedoni  


## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE CON OPZIONE ALLA STIPULA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ANNUALE SOTTO FORMA DI CEDOLA

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

#### 1. Informazioni generali

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 0458391111; sito Internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); indirizzo posta elettronica: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); indirizzo posta elettronica certificata: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it);
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative:

- la corresponsione di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 11 I) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
- la corresponsione di una cedola annuale di importo variabile durante la vita del contratto in caso di vita dell'Assicurato nel caso il Contraente abbia sottoscritto alla stipula l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale". La scelta dell'opzione non può essere effettuata o modificata durante la vigenza del contratto. Si rinvia all'Art. 11 II) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
- la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale. Si rinvia all'Art. 11 III) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

**Avvertenza: sono previste esclusioni e periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell'eventuale componente di premio relativo ai rischi demografici.

La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata al netto delle eventuali cedole corrisposte.

Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, la rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale non si consolida con il capitale rivalutato ma viene corrisposta secondo le modalità definite all'Art. 11 II) delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%.

#### 3. Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni nè superiore a 90 anni e, alla scadenza contrattuale, non può essere superiore a 99 anni.

Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.

#### 4. Premi

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico e, trascorsi dieci giorni dalla data di decorrenza del contratto, la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Cattolica&Investimento TRIPLA A".

La possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata della polizza è consentita solo se al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente non ha esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale".

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: "Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

#### 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "RI.SPE.VI.", separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." diminuito dei costi indicati al punto 6.2.

Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, tale rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale sarà sottratta dal capitale rivalutato e verrà corrisposta secondo le modalità definite all'Art. 11 II) delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,0%.

Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto.

La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

#### 6. Costi

##### 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 6.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.

#### Tabella A – Costi fissi applicati esclusivamente sul premio unico iniziale

Premio	Costi gravanti sul premio
Per qualsiasi importo	Cifra fissa pari a 150,00 Euro

## Tabella B – Costi variabili

I costi di caricamento gravanti sul premio unico versato - al netto del costo fisso sopra descritto – sono applicati relativamente a ciascuna parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nella Tabella B che segue.

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi percentuali gravanti sul premio al netto della cifra fissa
Fino a 10.000,00 Euro	3,25%
Da 10.000,00 a 30.000,00 Euro	3,00%
Da 30.000,00 a 60.000,00 Euro	2,00%
Da 60.000,00 a 100.000,00 Euro	1,10%
Sulla parte di premio eccedente i 100.000,00 Euro	0,40%

Ad esempio, su un premio di 150.000,00 Euro i costi di caricamento sono pari alla sommatoria tra  $(10.000 * 3,25\%) + (20.000 * 3,00\%) + (30.000 * 2,00\%) + (40.000 * 1,10\%) + (49.850 * 0,40\%) = 2.164,40$  Euro.

Il totale dei costi percentuali risulta quindi in questo caso pari al 1,44% del premio versato.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato. Tali costi sono rappresentati nella precedente Tabella B. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali riscattati parzialmente

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

### 6.1.2 Costi in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili”

In caso di riscatto effettuato per motivi “elencati e certificabili” di cui all'Art. 14.1 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato. Tale esenzione è da intendersi limitata all'importo effettivamente impiegato per i motivi “elencati e certificabili”.

### 6.1.3 Costi in caso di riscatto per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

I costi non vengono applicati in caso di contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, inferiore o pari a 50.000,00 Euro.

I costi applicati in caso di riscatto per contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, superiore a 50.000,00 Euro sono rappresentati nella tabella che segue.

## Tabella C

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Tra il 2° anno ed il 5° anno	2,00% del capitale rivalutato
Trascorsi 5 anni	Non sono previsti costi

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali il cui importo totale riscattato sia inferiore al 10% (per anno) del capitale rivalutato determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali o un riscatto totale il cui importo totale riscattato sia maggiore del 10% (per anno) del capitale rivalutato determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia applica costi per riscatto esclusivamente sull'importo eccedente il 10% (per anno).

### 6.1.4 Costi per la liquidazione delle somme periodiche

In caso di esercizio dell'opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”, da ciascuna liquidazione verrà trattenuto un costo in cifra fissa pari a 5,00 Euro.

Tale costo non verrà applicato qualora l'importo della cedola annuale risulti inferiore a 5,00 Euro.

## 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “RI.SPE.VI.” un'aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e rappresentata nella seguente tabella.

## Tabella D

Anno di durata contrattuale	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
1°, 2° e 3° anno	1,40%
4° anno	1,30%
5° anno	1,20%
6° e 7° anno	1,00%
dall' 8° anno in poi	0,90%

L'applicazione delle aliquote esposte nella precedente tabella è comunque vincolata al riconoscimento del minimo garantito previsto.

\* \* \*

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
40,0%

## 7. Regime fiscale

### Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e sono assoggettate all'IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 9. Riscatto

#### 9.1 L'esercizio del diritto di riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

**Esiste la possibilità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.**

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-

8372317, E-mail [infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it).

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che non abbia sottoscritto l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale";
- b) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- c) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al punto 5..

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.

## **10. Revoca della proposta**

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

## **11. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

## **12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

## **13. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **14. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

#### **15. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Fax 0458372354 – E-mail [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it) indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

#### **16. Norme a favore del Contraente**

##### Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

##### Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

##### Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

In seguito all'emanazione del Prov. 7 IVASS del 16/07/2013 la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.

È possibile richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.

#### **18. Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

### **19. Gestione separata**

L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata "RI.SPE.VI." ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

## **E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## **In caso di mancata sottoscrizione dell'opzione "liquidazione della rivalutazione annuale"**

### **SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:**

#### **A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 60.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: cifra fissa di 150,00 Euro più 2,54% del premio unico (al netto della cifra fissa)
- Prestazione iniziale: 58.328,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

<b>Anni trascorsi</b>	<b>Capitale rivalutato alla fine dell'anno</b>	<b>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</b>	<b>Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" <sup>(1)</sup></b>	<b>Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"</b>
1	58.328,00	81.659,20	58.328,00	57.278,10
2	58.328,00	81.659,20	58.328,00	57.278,10
3	58.328,00	81.659,20	58.328,00	57.278,10
4	58.328,00	81.659,20	58.328,00	57.278,10
5	58.328,00	81.659,20	58.328,00	58.328,00
6	58.328,00	81.659,20	58.328,00	58.328,00
7	58.328,00	81.659,20	58.328,00	58.328,00
8	58.328,00	81.659,20	58.328,00	58.328,00
9	58.328,00	81.659,20	58.328,00	58.328,00
10	58.328,00	67.077,20	58.328,00	58.328,00

<sup>(1)</sup> L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.**

**Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.**

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%

**Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.**

- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario):
  - fino al 3° anno 1,40%
  - al 4° anno 1,30%
  - al 5° anno 1,20%
  - al 6° e 7° anno 1,00%
  - dall'8° anno in poi 0,90%
- Tasso di rendimento retrocesso:
  - fino al 3° anno 0,60%
  - al 4° anno 0,70%
  - al 5° anno 0,80%
  - al 6° e 7° anno 1,00%
  - dall'8° anno in poi 1,10%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 60.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: cifra fissa di 150,00 Euro più 2,54% del premio unico (al netto della cifra fissa)
- Prestazione iniziale: 58.328,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" <sup>(1)</sup>	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"
1	58.677,97	82.149,16	58.677,97	57.621,77
2	59.030,04	82.642,06	59.030,04	57.967,50
3	59.384,22	83.137,91	59.384,22	58.315,30
4	59.799,91	83.719,87	59.799,91	58.723,51
5	60.278,31	84.389,63	60.278,31	60.278,31
6	60.881,09	85.233,53	60.881,09	60.881,09
7	61.489,90	86.085,86	61.489,90	61.489,90
8	62.166,29	87.032,81	62.166,29	62.166,29
9	62.850,12	87.990,17	62.850,12	62.850,12
10	63.541,47	73.072,69	63.541,47	63.541,47

<sup>(1)</sup> L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

## **In caso di sottoscrizione dell'opzione "liquidazione della rivalutazione annuale"**

### **SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:**

#### **A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 60.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: cifra fissa di 150,00 Euro più 2,54% del premio unico (al netto della cifra fissa)
- Prestazione iniziale: 58.328,00 Euro
- Costi per la liquidazione della cedola annuale: 5,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

<b>Anni trascorsi</b>	<b>Capitale rivalutato alla fine dell'anno</b>	<b>Importo della cedola annua</b>	<b>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</b>	<b>Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" <sup>(1)</sup></b>	<b>Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"</b>
1	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	57.278,10
2	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	57.278,10
3	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	57.278,10
4	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	57.278,10
5	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	58.328,00
6	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	58.328,00
7	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	58.328,00
8	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	58.328,00
9	58.328,00	--	81.659,20	58.328,00	58.328,00
10	58.328,00	--	67.077,20	58.328,00	58.328,00

<sup>(1)</sup> L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.**

**Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.**

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%

**Il tasso del 2% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.**


- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario):
  - fino al 3° anno 1,40%
  - al 4° anno 1,30%
  - al 5° anno 1,20%
  - al 6° e 7° anno 1,00%
  - dall'8° anno in poi 0,90%
- Tasso di rendimento retrocesso:
  - fino al 3° anno 0,60%
  - al 4° anno 0,70%
  - al 5° anno 0,80%
  - al 6° e 7° anno 1,00%
  - dall'8° anno in poi 1,10%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
- Premio unico: 60.000,00 Euro
- Costi gravanti sul premio: cifra fissa di 150,00 Euro più 2,54% del premio unico (al netto della cifra fissa)
- Prestazione iniziale: 58.328,00 Euro
- Costi per la liquidazione della cedola annuale: 5,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Importo della cedola annua	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi "elencati e certificabili" <sup>(1)</sup>	Valore di riscatto alla fine dell'anno per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili"
1	58.328,00	344,97	81.659,20	58.328,00	57.278,10
2	58.328,00	344,97	81.659,20	58.328,00	57.278,10
3	58.328,00	344,97	81.659,20	58.328,00	57.278,10
4	58.328,00	403,30	81.659,20	58.328,00	57.278,10
5	58.328,00	461,62	81.659,20	58.328,00	58.328,00
6	58.328,00	578,28	81.659,20	58.328,00	58.328,00
7	58.328,00	578,28	81.659,20	58.328,00	58.328,00
8	58.328,00	636,61	81.659,20	58.328,00	58.328,00
9	58.328,00	636,61	81.659,20	58.328,00	58.328,00
10	58.328,00	636,61	67.077,20	58.328,00	58.328,00

<sup>(1)</sup> L'importo del valore di riscatto riportato nella colonna è riservato a richieste di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui all'Art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Paolo Bedoni  


## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE CON OPZIONE ALLA STIPULA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ANNUALE SOTTO FORMA DI CEDOLA

#### **Art. 1 – Oggetto.**

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art.11 III).

Qualora il Contraente eserciti l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta è prevista, durante la vita del contratto, e in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di una cedola annuale di importo variabile, calcolata in base a quanto previsto dall'Art. 11 II). La scelta dell'opzione non può essere effettuata o modificata durante la vigenza del contratto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 14.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.

#### **Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.**

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail [infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it).

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

#### **Art. 3 – Revoca della proposta.**

Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

#### **Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

#### **Art. 5 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.**

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

**Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 III), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella E di cui all'Art. 11 III), indipendentemente dall'età dell'Assicurato.**

#### **Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestatato il suo consenso o non lo avrebbe prestatato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

##### **A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

##### **B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 11 III), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

#### **Art. 7 – Rischio morte.**

##### **A) ESCLUSIONI.**

**È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);**
- **abuso di alcool e droghe.**

**In tutti i casi sopra esposti verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.**

##### **B) PERIODO DI CARENZA – CONDIZIONI.**

**Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 11 III), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.**

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 11 III), qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

**È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.**

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 11 III), senza la limitazione sopra indicata.

#### **Art. 8 – Modalità di versamento del premio.**

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 5.000,00 Euro; qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione del contratto, il premio minimo viene elevato a 20.000,00 Euro.

Trascorsi dieci giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Cattolica&Investimento TRIPLA A".

La possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata della polizza è consentita solo se al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente non ha esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale".

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: "Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione".

## Art. 9 – Costi.

### a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

#### I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.

#### Tabella A – Costi fissi applicati esclusivamente sul premio unico iniziale

Premio	Costi gravanti sul premio
Per qualsiasi importo	Cifra fissa pari a 150,00 Euro

#### Tabella B – Costi variabili

I costi di caricamento gravanti sul premio unico versato - al netto del costo fisso sopra descritto – sono applicati relativamente a ciascuna parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nella Tabella B che segue.

Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa)	Costi percentuali gravanti sul premio al netto della cifra fissa
Fino a 10.000,00 Euro	3,25%
Da 10.000,00 a 30.000,00 Euro	3,00%
Da 30.000,00 a 60.000,00 Euro	2,00%
Da 60.000,00 a 100.000,00 Euro	1,10%
Sulla parte di premio eccedente i 100.000,00 Euro	0,40%

Ad esempio, su un premio di 150.000,00 Euro i costi di caricamento sono pari alla sommatoria tra  $(10.000 * 3,25\%) + (20.000 * 3,00\%) + (30.000 * 2,00\%) + (40.000 * 1,10\%) + (49.850 * 0,40\%) = 2.164,40$  Euro.

Il totale dei costi percentuali risulta quindi in questo caso pari al 1,44% del premio versato.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato. Tali costi sono rappresentati nella precedente Tabella B. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali riscattati parzialmente

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

#### II) Costi in caso di riscatto per motivi “elencati e certificabili”.

In caso di riscatto effettuato per motivi “elencati e certificabili” di cui al successivo Art. 14.1, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

#### III) Costi in caso di riscatto per motivi diversi da quelli “elencati e certificabili”.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

I costi non vengono applicati in caso di contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, inferiore o pari a 50.000,00 Euro.

I costi applicati in caso di riscatto per contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, superiore a 50.000,00 Euro sono rappresentati nella tabella che segue.

#### Tabella C

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Tra il 2° anno ed il 5° anno	2,0% del capitale rivalutato
Trascorsi 5 anni	Non sono previsti costi

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali il cui importo totale riscattato sia inferiore al 10% (per anno) del capitale rivalutato determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia non applica costi sull'importo riscattato.

Nel caso in cui il Contraente eserciti nel medesimo anno uno o più riscatti parziali o un riscatto totale il cui importo totale riscattato sia maggiore del 10% (per anno) del capitale rivalutato determinato alla data di richiesta del primo riscatto dell'anno, la Compagnia applica costi per riscatto esclusivamente sull'importo eccedente il 10% (per anno).

#### IV) Costi per la liquidazione delle somme periodiche.

In caso di esercizio dell'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale", da ciascuna liquidazione verrà trattenuto un costo in cifra fissa pari a 5,00 Euro.

Tale costo non verrà applicato qualora l'importo della cedola annuale risulti inferiore a 5,00 Euro.

#### b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." un'aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e rappresentata nella seguente tabella.

Tabella D

Anno di durata contrattuale	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
1°, 2° e 3° anno	1,40%
4° anno	1,30%
5° anno	1,20%
6° e 7° anno	1,00%
dall' 8° anno in poi	0,90%

L'applicazione delle aliquote esposte nella precedente tabella è comunque vincolata al riconoscimento del minimo garantito previsto.

#### Art. 10 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 14.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni e alla scadenza contrattuale non può essere superiore a 99 anni.

Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.

#### Art. 11 – Prestazioni assicurative.

Il presente contratto garantisce:

- I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al successivo Art. 12;
- II) qualora il Contraente eserciti l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, durante la vita del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di una cedola annuale di importo variabile pari alla rivalutazione annua maturata. La cedola annuale verrà riconosciuta a ciascuna ricorrenza annuale del contratto (con le modalità indicate all'Art. 15). In tal caso non vi sarà quindi incremento del capitale rivalutato;
- III) in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
  - a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso;
  - b) importo aggiuntivo ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all'Art. 5. L'importo aggiuntivo non può comunque superare il capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte come riportato nella Tabella E. Per la determinazione di tale importo aggiuntivo, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all'Art. 7.

Tabella E

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione aggiuntivo	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00 Euro
Da 70 a 79 anni	0,50%	3.000,00 Euro
Da 80 anni e oltre (*)	0,25%	1.000,00 Euro

(\*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

#### **Art. 12 – Rivalutazione annuale del capitale.**

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 9 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "RI.SPE.VI." nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "RI.SPE.VI.", che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

#### **Misura di rivalutazione**

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." diminuito di un'aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di conclusione del contratto e rappresentata nella seguente tabella.

**Tabella F**

<b>Anno di durata contrattuale</b>	<b>Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione</b>
1°, 2° e 3° anno	1,40%
4° anno	1,30%
5° anno	1,20%
6° e 7° anno	1,00%
Trascorsi 7 anni	0,90%

Tale misura annua di rivalutazione non potrà comunque risultare negativa.

#### **Determinazione del Capitale Rivalutato**

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso. La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, la rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale non si consolida con il capitale rivalutato ma viene corrisposta secondo le modalità definite al precedente Art. 11 II).

#### Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,0%.

#### **Art. 13 – Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

#### **Art. 14 – Diritto di riscatto.**

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), telefono 848800721, fax 045-8372317, e-mail [infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:infovitaclienti@cattolicaassicurazioni.it).

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

In caso di richiesta di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 14.1, il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto. L'esenzione dall'applicazione dei costi di riscatto è da intendersi limitata all'importo effettivamente impiegato per i motivi "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 14.1.

In caso di richiesta di riscatto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 14.1, il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto dei costi di cui all'Art. 9 a) III).

Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che non abbia sottoscritto l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale";
- b) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- c) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all'Art. 12.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

**Esiste l'eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

#### **Art. 14.1 - Motivi "elencati e certificabili" a fronte di richiesta di riscatto anticipato.**

L'elenco dei motivi per i quali è ammesso il riscatto secondo le modalità esposte al precedente Art. 14.1 sono i seguenti:

- a) Gravissime situazioni relative al Contraente, al coniuge o ai figli dello stesso per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (vedasi nota esplicativa \*);
- b) Invalidità Totale Permanente del Contraente (vedasi nota esplicativa \*\*);
- c) Acquisto di una casa per il Contraente, il coniuge o i figli dello stesso;
- d) Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (vedasi nota esplicativa \*\*\*);
- e) Nascita e matrimonio dei figli del Contraente;
- f) Adozioni internazionali da parte del Contraente e dei figli del Contraente;
- g) Nel caso di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato cessazione dell'attività lavorativa ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- h) Funerale del coniuge o dei figli del contraente escluso il caso che siano gli assicurati o i beneficiari del contratto;
- i) Sottoscrizione di un altro prodotto Vita collocato dal Gruppo Cattolica quando questo ha finalità di accumulo o finalità Previdenziale (PIP o Fondo Pensione Aperto) per un importo massimo di 5.164,57 Euro.

Rimane inteso che l'importo riscattato esente dall'applicazione dei costi di riscatto sarà pari a quello effettivamente impiegato per i motivi di cui sopra e comprovato da specifica documentazione di cui al successivo Art. 15.

(\*) Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi il Contraente deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l'impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito).

(\*\*) Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente colui che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.

(\*\*\*) Gli interventi edilizi ammessi sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001):

- "interventi di manutenzione straordinaria", ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- "interventi di ristrutturazione edilizia", ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Specificata documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili" è riportata al successivo Art. 15.

#### **Art. 15 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.**

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

*In caso di revoca della proposta:*

- richiesta sottoscritta dal Contraente.

*In caso di recesso dal contratto:*

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

*In caso di riscatto:*

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

*Ulteriore documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili"*

Per ciascuna tipologia di evento per il quale è concesso il riscatto anticipato secondo quanto previsto all'Art. 14.1 il Contraente è tenuto a fornire apposita documentazione che dimostri l'esistenza di tale diritto. Vengono riportati di seguito, per ogni fattispecie, i documenti necessari a comprovare tale diritto fermo restando che la Compagnia si riserva di richiedere di volta in volta ulteriore documentazione da presentare ad integrazione della richiesta.

Le fattispecie sono state riportate nel medesimo ordine con il quale vengono esposte al precedente Art. 14.1.

- a) il Contraente deve corredare la domanda con documentazione della diagnosi idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.);
- b) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'invalidità totale e permanente, si dovrà produrre la seguente documentazione:
  - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso ospedali, cliniche o case di cura, riferiti alla malattia o all'infortunio che hanno determinato l'invalidità totale e permanente;
  - ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l'accertamento dell'invalidità totale e permanente;
  - certificato attestante l'invalidità totale e permanente rilasciato dall'INPS o da altro ente preposto, con indicazione del grado di invalidità e completo di documentazione presentata per il rilascio.
- c) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'acquisto della casa da parte del Contraente o del coniuge o dei figli dello stesso, si dovrà produrre la seguente documentazione:
  - fotocopia del compromesso/preliminare di acquisto;

- documento redatto dal Notaio su carta intestata completa di timbro e firma del Notaio stesso, in cui si dichiara che l'atto per l'acquisto della casa è fissato per una specifica data;
  - impegno scritto del Contraente su carta libera a consegnare copia autentica dell'atto di acquisto alla Compagnia non appena lo avrà ricevuto dal Notaio e comunque non oltre 3 mesi dalla data di acquisto della casa.
- d) preventivo o eventuale autorizzazione per eseguire i lavori;
- e) certificato di nascita o di matrimonio;
- f) copia del mandato dato dalla coppia ad un ente certificato dalla Commissione Adozioni Internazionali;
- g) documentazione idonea a dimostrare l'avvio della mobilità, documento di cessazione di attività, comunicazione idonea a comprovare la messa in cassa di integrazione;
- h) documentazione idonea a dimostrazione delle eventuali spese da sostenere;
- i) copia della nuova proposta sottoscritta.

*In caso di decesso:*

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
  - in presenza di testamento:
    - nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
    - nel caso in cui il Contraente sia diverso dall'Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell'Assicurato completo degli allegati previsti;
    - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
  - in assenza di testamento:
    - le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).

Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.

- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.

*A scadenza:*

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;
- certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.

Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 045-8372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta il pagamento delle cedole annuali di importo variabile avviene entro i 30 giorni successivi alle relative ricorrenze annuali del contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

#### **Art. 16 – Pegno.**

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

#### **Art. 17 – Cessione del contratto.**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 18 – Beneficiari della prestazione.**

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

#### **Art. 19 – Imposte e tasse.**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

#### **Art. 20 – Foro competente.**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

**Art. 21 – Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia.**

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L'inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.

**Art. 22 – Prescrizione.**

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

**Art. 23 – Legge applicabile al contratto.**

Al contratto si applica la legge italiana.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “RI.SPE.VI.”

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “RI.SPE.VI.”. La gestione “RI.SPE.VI.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.

2 – La valuta di denominazione della gestione “RI.SPE.VI.” è in Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
- organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
  - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
  - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
  - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
  - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
- immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

**5** – La gestione “RI.SPE.VI.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “RI.SPE.VI.” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

**6** – Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “RI.SPE.VI.”.

**7** – Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

**8** – Sulla gestione “RI.SPE.VI.” possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**9** – Il rendimento della gestione “RI.SPE.VI.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

**10** – Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “RI.SPE.VI.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione “RI.SPE.VI.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “RI.SPE.VI.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “RI.SPE.VI.”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.”.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

**11** – È ammessa la possibilità di fusione della gestione “RI.SPE.VI.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “RI.SPE.VI.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “RI.SPE.VI.” circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

**12** – La gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “RI.SPE.VI.” al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

**13** – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## GLOSSARIO

<b>Adeguata verifica</b>	<p>L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.</p> <p>Tale attività prevede i seguenti adempimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:<ul style="list-style-type: none"><li>❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,</li><li>❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),</li><li>❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;</li></ul></li><li>verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;</li><li>acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;</li><li>esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.</li></ol>
<b>Anno assicurativo</b>	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
<b>Appendice</b>	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
<b>Capitale in caso di decesso</b>	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
<b>Carenza</b>	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
<b>Cessione, pegno, vincolo</b>	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
<b>Compagnia</b>	Vedi "Società".
<b>Composizione della Gestione separata</b>	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Condizioni di Assicurazione (o di polizza)</b>	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
<b>Conflitto di interessi</b>	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
<b>Consolidamento</b>	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
<b>Contratto (di assicurazione sulla vita)</b>	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
<b>Costi (o spese)</b>	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
<b>Decorrenza del contratto</b>	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
<b>Detraibilità fiscale (del premio versato)</b>	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
<b>Dichiarazioni precontrattuali</b>	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
<b>Diritto proprio (del Beneficiario)</b>	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente
<b>Durata contrattuale</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
<b>Esclusioni/Limitazioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
<b>Estratto conto annuale</b>	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
<b>Età assicurativa</b>	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
<b>Fascicolo informativo</b>	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Scheda sintetica; Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata; Glossario; Modulo di proposta.
<b>FATCA</b>	Il <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
<b>Gestione separata (o speciale)</b>	Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.

<b>Impignorabilità e insequestrabilità</b>	Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
<b>Intermediario</b>	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
<b>Ipotesi di rendimento</b>	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
<b>IVASS (ex ISVAP)</b>	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
<b>Liquidazione</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.
<b>Nota informativa</b>	Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
<b>Opzione</b>	Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
<b>Pagamento di somme periodiche</b>	Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo le modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
<b>Perfezionamento del contratto</b>	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
<b>Periodo di copertura (o di efficacia)</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
<b>Periodo di osservazione</b>	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
<b>Polizza</b>	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Polizza caso vita</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita
<b>Polizza caso morte (o in caso di decesso)</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.
<b>Polizza con partecipazione agli utili</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
<b>Polizza di assicurazione sulla vita</b>	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il

decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

<b>Polizza mista</b>	Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
<b>Polizza rivalutabile</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
<b>Premio aggiuntivo</b>	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
<b>Premio unico</b>	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
<b>Prestazione a scadenza</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
<b>Prestazione assicurativa</b>	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
<b>Prestazione minima garantita</b>	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
<b>Principio di adeguatezza</b>	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
<b>Progetto personalizzato</b>	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Prospetto annuale della composizione della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Quietanza</b>	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
<b>Recesso (o ripensamento)</b>	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Regolamento della gestione separata</b>	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
<b>Rendiconto annuale della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

<b>Rendimento finanziario</b>	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
<b>Rendimento minimo trattenuto</b>	Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale</b>	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
<b>Riscatto</b>	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
<b>Riscatto parziale</b>	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
<b>Rischio demografico</b>	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
<b>Riserva matematica</b>	Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
<b>Rivalutazione</b>	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
<b>Rivalutazione minima garantita</b>	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
<b>Scadenza</b>	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
<b>Scheda sintetica</b>	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
<b>Società (di assicurazione)</b>	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
<b>Società di revisione</b>	Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
<b>Sostituto d'imposta</b>	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
<b>Tasso minimo garantito</b>	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

# CATTOLICA

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

DAL 1896

## MODULO DI PROPOSTA

### TRIPLA A

---

## CATTOLICA & INVESTIMENTO

PROPOSTA N.

# Cattolica&Investimento Tripla A

PROPOSTA N.  emessa sulla base del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto N.

Convenzione  SI  NO Codice Conv.  Descrizione Conv.  Preventivo N.

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurato nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

## GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

Cognome o denominazione sociale		Nome		Sesso	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Codice Fiscale	Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)	Professione* •	Titolo di studio** ••	Sottogruppo***	ATECO****
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo	CAP	Comune di residenza		Prov.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Nazione di residenza (se estera)	Tel. cellulare o tel. ufficio (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)		E-mail*		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Documento identificativo	Numero documento	Rilasciato da	in	il	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO (compilare se il Contraente è una persona giuridica)

Cognome	Nome		Sesso	Data di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="text"/>
Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Indirizzo	CAP	Comune di residenza		Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nazione di residenza (se estera)	Tel. cellulare o tel. ufficio (indicare obbligatoriamente almeno uno dei due)		E-mail*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Documento identificativo	Numero documento	Rilasciato da	in	il
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## GENERALITÀ DELL'ASSICURATO

barrare se il Contraente coincide con l'Assicurato; in caso contrario compilare la sezione sotto riportata

Cognome	Nome		Sesso	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="text"/>	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.	Nazione di nascita (se estera)	Professione* •	Titolo di studio** ••
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## NOMINATIVO / INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA (compilare solo nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata ad un nominativo o a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro "Generalità del Contraente")

Nominativo o denominazione	Indirizzo				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Comune	Prov.	CAP	Nazione (se estera)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

## DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

<input type="checkbox"/> Eredi dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> Altri (compilare la sezione sottostante)
<b>Beneficiario n. 1</b> Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/> % del capitale
<b>Beneficiario n. 2</b> Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/> % del capitale
<b>Beneficiario n. 3</b> Cognome e nome o denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/> % del capitale

\* I campi contrassegnati da asterisco non sono obbligatori

• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla Tabella "Codifiche Professione"

•• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla Tabella "Codifiche Titolo di Studio"

••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 1: SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

•••• Riportare il codice corrispondente indicato nel presente modulo alla TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

## DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Il Contraente

Altri (compilare la sezione sottostante)

**Beneficiario n. 1** Cognome e nome o denominazione sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

% del capitale

**Beneficiario n. 2** Cognome e nome o denominazione sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

% del capitale

**Beneficiario n. 3** Cognome e nome o denominazione sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

% del capitale

## DATI TECNICI DI POLIZZA

Data di decorrenza

Durata del contratto (in anni)

Data di scadenza

Richiedo l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" sotto forma di cedola

SI

NO

## PREMIO

Premio unico versato alla sottoscrizione euro

Capitale investito alla sottoscrizione

euro

## LIQUIDAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANNUALE

Il Contraente autorizza la Compagnia ad erogare la "Liquidazione della rivalutazione annuale" sotto forma di cedola alle date previste nelle Condizioni di Assicurazione.

## COORDINATE BANCARIE PER LA CORRESPONSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANNUALE

(da compilare obbligatoriamente solo se si è barrato SI nella casella presente nei dati tecnici di polizza).

IBAN

Codice Paese

Codice di controllo

CIN

ABI

CAB

Codice Conto corrente del soggetto percipiente la liquidazione della rivalutazione annuale

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEL GLOSSARIO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_  
(firma leggibile)



**Diritto di recesso del Contraente.** Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372317 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

L'Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnate loro. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. Dichiarano di essere a conoscenza che il contratto è concluso secondo le modalità definite all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_  
(firma leggibile)



L'ASSICURATO \_\_\_\_\_  
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell'Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)



## DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE

**AVVERTENZE:** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).

### Il sottoscritto Assicurato dichiara:

- di godere attualmente di un buono stato di salute;
- di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
- di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
- di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella E, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

L'ASSICURATO \_\_\_\_\_  
(o chi ne esercita la potestà) (firma leggibile)

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il SOGGETTO PAGATORE non coincide con il Contraente è **obbligatorio compilare anche il modulo relativo al terzo pagatore.**

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto può essere effettuato tramite:

- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa;
- bonifico postale, postagiuro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura "Polizza vita", il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall'Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: "Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Cattolica Assicurazioni".

### 1) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite assegno compilare la sezione sottostante

COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE	ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO IN EURO	DATA ASSEGNO*

\* La data dell'assegno deve coincidere con la data di sottoscrizione della presente proposta di assicurazione.

### 2) In caso di pagamento alla sottoscrizione tramite bonifico compilare la sezione sottostante

COGNOME E NOME SOGGETTO PAGATORE	ABI BANCA DEL SOGGETTO PAGATORE	CAB BANCA DEL SOGGETTO PAGATORE	IMPORTO IN EURO

Attenersi alle Istruzioni di pagamento del modulo "Istruzione per il pagamento tramite bonifico"

## SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Luogo, \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE \_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Data di sottoscrizione della proposta \_\_\_\_\_

L'ASSICURATO \_\_\_\_\_  
(o chi ne esercita la potestà) (ai sensi dell'Art. 1919 C.C.) (se diverso dal Contraente)

## SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

La presente firma è posta anche a titolo di ricevuta dello/degli eventuale/i assegno/i consegnato/i per il pagamento del premio dovuto alla sottoscrizione.

Cognome e nome dell'Intermediario (in stampatello)

Codice dell'Intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Iniziativa

Codice iniziativa

Descrizione iniziativa

SI NO \_\_\_\_\_

# TABELLA 2 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

GRUPPO/ RAMO	DESCRIZIONE	GRUPPO/ RAMO	DESCRIZIONE	GRUPPO/ RAMO	DESCRIZIONE
<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</b>			<b>K</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE</b>
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	28.9	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI	64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	64.1	INTERMEDIAZIONE MONETARIA
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	29.1	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	64.2	ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	29.2	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	64.3	SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI	29.3	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI	64.9	ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA	30	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	65	<b>ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)</b>
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	30.1	CONSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI	65.1	ASSICURAZIONI
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI	30.2	CONSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO	65.2	RIASSICURAZIONI
02	<b>SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI</b>	30.3	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI	65.3	FONDI PENSIONE
02.1	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI	30.4	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA	66	<b>ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE</b>
02.2	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	31	<b>FABBRICAZIONE DI MOBILI</b>	66.1	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
02.3	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	31.0	FABBRICAZIONE DI MOBILI	66.2	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
02.4	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	32	<b>ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</b>	66.3	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
03	<b>PESCA E ACQUACOLTURA</b>	32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE		
03.1	PESCA	32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
03.2	ACQUACOLTURA	32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI		
		32.4	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI		
		32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE		
		32.9	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA		
		33	<b>RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE</b>		
		33.1	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE		
		33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI		
				<b>L</b>	<b>ATTIVITÀ IMMOBILIARI</b>
				68	<b>ATTIVITÀ IMMOBILIARI</b>
				68.1	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
				68.2	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
				68.3	ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
<b>B</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</b>			<b>M</b>	<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
05	<b>ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)</b>			69	<b>ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ</b>
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE			69.1	ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE			69.2	CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
06	<b>ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE</b>			70	<b>ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE</b>
06.1	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO			70.1	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
06.2	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE			70.2	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
07	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI</b>			71	<b>ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE</b>
07.1	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI			71.1	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
07.2	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI			71.2	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
08	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</b>			72	<b>RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO</b>
08.1	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA			72.1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
08.2	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA			72.2	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
08.3	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA			73	<b>PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO</b>
09	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE</b>			73.1	PUBBLICITÀ
09.1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE			73.2	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
09.2	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI			74	<b>ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
				74.1	ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
				74.2	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
				74.3	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
				74.9	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
				75	<b>SERVIZI VETERINARI</b>
				75.0	SERVIZI VETERINARI
				<b>N</b>	<b>NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
				77	<b>ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO</b>
				77.1	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
				77.2	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
				77.3	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
				77.4	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
				78	<b>ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE</b>
				78.1	ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
				78.2	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERNALE)
				78.3	ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
				79	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE</b>
				79.1	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
				79.9	ALTRE SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
				80	<b>SERVIZI DI ANALISI E INVESTIGAZIONE</b>
				80.1	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
				80.2	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
				80.3	SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
				81	<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO</b>
				81.1	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
				81.2	ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
				81.3	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
				82	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
				82.1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
				82.2	ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
				82.3	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
				82.9	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
				<b>O</b>	<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA</b>
				84	<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA</b>
				84.1	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
				84.2	SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
				84.3	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
				<b>P</b>	<b>ISTRUZIONE</b>
				85	<b>ISTRUZIONE</b>
				85.1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
				85.2	ISTRUZIONE PRIMARIA
				85.3	ISTRUZIONE SECONDARIA
				85.4	ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
				85.5	ISTRUZIONE DI ISTRUZIONE ADULTA
				85.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
				<b>Q</b>	<b>SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE</b>
				86	<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>
				86.1	SERVIZI OSPEDALIERI
				86.2	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
				86.9	ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA
				87	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE</b>
				87.1	STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
				87.2	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI E PSICHICI
				87.3	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
				87.9	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
				88	<b>ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE</b>
				88.1	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
				88.9	ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
				<b>R</b>	<b>ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO ED DIVERTIMENTO</b>
				90	<b>ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO</b>
				90.0	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
				91	<b>ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI</b>
				91.0	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
				92	<b>ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO</b>
				92.0	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
				93	<b>ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</b>
				93.1	ATTIVITÀ SPORTIVE
				93.2	ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
				<b>S</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</b>
				94	<b>ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</b>
				94.1	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
				94.2	ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
				94.9	ALTRE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
				95	<b>RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</b>
				95.1	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
				95.2	RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
				96	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</b>
				96.0	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
				<b>T</b>	<b>ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</b>
				97	<b>ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO</b>
				97.0	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
				98	<b>PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</b>
				98.1	PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
				98.2	PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
				<b>U</b>	<b>ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</b>
				99	<b>ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</b>
				99.0	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

I codici SAE e ATECO assegnati al cliente devono corrispondere all'attività lavorativa esercitata, se si tratta di persona fisica, oppure all'attività economica svolta, se si tratta di soggetto diverso da persona fisica. Qualora il cliente eserciti un'attività per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, le codifiche relative alle attività sono reperibili dalle visure camerali.

## ELENCO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA

SOCIETÀ	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1

## CODIFICHE TITOLO DI STUDIO

E	Licenza Elementare
M	Licenza Media Inferiore
S	Licenza Media Superiore
L	Laurea
T	Laurea + Master

## CODIFICHE PROFESSIONE

01	Libero Professionista
02	Rappresentante, Agente di Commercio
03	Imprenditore
04	Commerciante
05	Artigiano, Lavoratore autonomo
06	Agricoltore non dipendente
07	Altro Lavoratore Non Dipendente
08	Collaboratore coordinato e continuativo
20	Dirigente
21	Funzionario, Quadro
22	Impiegato
23	Operaio
24	Agricoltore
25	Altro Lavoratore Dipendente
26	Socio di Cooperativa di Produzione
40	Casalinga
41	Studente
42	Pensionato
43	In cerca di prima occupazione
44	Redditiero, Benestante
45	Altro Non Professionale
99	Altro

## TABELLA 1 SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE	SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE	SOTTO GRUPPO	DESCRIZIONE
<b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		<b>SOCIETÀ NON FINANZIARIE</b>		<b>ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:</b>	
<b>AMMINISTRAZIONI CENTRALI:</b>		<b>IMPRESE PUBBLICHE:</b>		AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	470 (*)	AZIENDE MUNICIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE	724	AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
100	TESORO DELLO STATO	471 (*)	IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO	726	AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON U.E.
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	472 (*)	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	473 (*)	ALTRE UNITÀ PUBBLICHE	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
167	ENTI DI RICERCA	474 (*)	HOLDING PUBBLICHE	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON U.E.
<b>AMMINISTRAZIONI LOCALI:</b>		<b>IMPRESE PRIVATE:</b>		733	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	430 (*)	IMPRESE PRODUTTIVE	734	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTÀ METROPOLITANE	431 (*)	HOLDING PRIVATE	735	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON U.E.
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	<b>ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE:</b>		<b>ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE:</b>	
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	450 (*)	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	739	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	<b>QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ARTIGIANE:</b>		743	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA	480 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI	744	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	481 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	<b>ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE DI PAESI NON U.E.:</b>	
<b>ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:</b>		482 (*)	SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI	<b>SOCIETÀ NON FINANZIARIE:</b>	
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<b>QUASI-SOCIETÀ NON FINANZIARIE ALTRE:</b>		757	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
<b>SOCIETÀ FINANZIARIE</b>		490 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON 20 O PIÙ ADDETTI	758	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
<b>AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI:</b>		491 (*)	UNITÀ O SOCIETÀ CON PIÙ DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	759	SOCIETÀ NON FINANZIARIE DI PAESI NON U.E.
300	BANCA D'ITALIA	492 (*)	SOCIETÀ CON MENO DI 20 ADDETTI	<b>FAMIGLIE:</b>	
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI (U.I.C.)	<b>600 FAMIGLIE/CONSUMATORI</b>		768	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
<b>ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: BANCHE:</b>		614 (*)	ARTIGIANI	769	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
245	SISTEMA BANCARIO	615 (*)	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI (COMMERCIANTI, LAVORATORI IN PROPRIO)	772	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON U.E.
<b>ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE: ALTRI INTERMEDIARI:</b>		<b>ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE</b>		773	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
101	CASSA DD.PP.	<b>ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE:</b>		774	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI	775	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON U.E.
<b>ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:</b>		501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITÀ DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E SIMILI	<b>ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE:</b>	
250	FONDAZIONI BANCARIE	<b>RESTO DEL MONDO</b>		783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE	<b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:</b>		784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	785	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON U.E.
257	MERCHANT BANKS	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	<b>ORGANISMI INTERNAZIONALI E ALTRE ISTITUZIONI:</b>	
258	SOCIETÀ DI LEASING	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	770	BANCA CENTRALE EUROPEA
259	SOCIETÀ DI FACTORING	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	771	ISTITUZIONI DELL'U.E.
263	SOCIETÀ DI CREDITO AL CONSUMO	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	771	ALTRI ORGANISMI
264	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	794	RAPPRESENTANZE ESTERE
265	SOCIETÀ FIDUCIARIE DI GESTIONE	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.	<b>UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE</b>	
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (Sicav)	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.	<b>UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE:</b>	
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (O.I.C.R.)	715	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON U.E.	551	UNITÀ NON CLASSIFICABILI
<b>ALTRE FINANZIARIE</b>		<b>AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.</b>		552	UNITÀ NON CLASSIFICATE
<b>AUSILIARI FINANZIARI:</b>		<b>ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. MEMBRI DELL'U.M.</b>			
270	SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI	<b>ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI U.E. NON MEMBRI DELL'U.M.</b>			
273	SOCIETÀ FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	<b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON U.E.</b>			
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI				
276	AGENTI DI CAMBIO				
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE				
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE				
279	AUTORITÀ CENTRALI DI CONTROLLO				
280	MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE				
283	PROMOTORI FINANZIARI				
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI				
<b>IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE:</b>					
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE				
295	FONDI PENSIONE				
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI				

(\*) I codici così contrassegnati, devono riportare obbligatoriamente la codifica di GRUPPO/RAMO, negli altri casi tale informazione non è richiesta.

N.B. I contraenti persone fisiche devono riportare la codifica della tabella FAMIGLIE/CONSUMATORI.